Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 — Roma — Martedì 15 Aprile — Numero 88

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **103** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 8 luglio 1883, n. 1496, e 7 luglio 1901, n. 308;

Veduto il Nostro decreto 4 settembre 1883, n. 1575;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'Interno e per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'onorevole comm. avv. Ignazio Filì Astolfone, consigliere di cassazione e deputato al Parlamento Nazionale, è chiamato a far parte della Commissione istituita dall'articolo 3 della legge 8 luglio 1883, n. 1496, per i danneggiati politici siciliani, in sostituzione dell'onorevole comm. Vincenzo D'Anna, senatore del Regno, che si è volontariamente dimesso dalla carica di membro della Commissione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Relazione *di S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti a* **S. M. il Re,** *in udienza del 13 aprile 1902, sul decreto che approva le disposizioni per l'esecuzione della legge sulla riforma del casellario giudiziale.*

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'Augusta approvazione della Maestà Vostra lo schema di decreto delle disposizioni per l'attuazione della legge di riforma del casellario giudiziale, in adempimento del mandato conferito al Vostro Governo con l'articolo 9 di essa.

I. La nuova legge non potrebbe ricevere regolare ed efficace applicazione se non si provvedesse anzitutto con opportune norme a render pratica nella sua attuazione il concetto fondamentale della medesima, il quale, mentre vuole che il casellario giudiziale registri tutte le decisioni definitive in materia penale, sia di con-

danna, sia di proscioglimento, e anche quelle in materia civile e commerciale che dichiarino lo stato d'interdizione, d'inabilitazione o di fallimento, in pari tempo stabilisce che debbano trascriversi nel certificato penale le sole sentenze, in massima, di vera e propria condanna, e anche queste con limitazioni di casi, di condizioni e di tempo, secondo che i certificati sieno estratti dall'Autorità giudiziaria o richiesti da altre pubbliche Amministrazioni o da privati cittadini.

Come già fu detto nelle relazioni e discussioni parlamentari, la ragione di annotare nel casellario giudiziale tutte le decisioni penali, nonostante le restrizioni stabilite per il rilascio dei certificati, è duplice, e cioè: di provvedere al servizio della statistica penale, nella parte ora affidata alla scheda individuale; di non privare l'Amministrazione pubblica, segnatamente quella della giustizia, di un modo tanto agevole e sicuro, qual'è fornito dal casellario, per conoscere tutte le decisioni delle magistrature penali e tutti i precedenti giudiziari dei cittadini.

La stessa legge provvede altresì a porre il Governo in condizione di vigilare meglio all'esecuzione delle condanne penali, prescrivendo nel capoverso dell'articolo 1 che, « trattandosi di condanna penale, sia fatta menzione del modo e tempo in cui la pena venne scontata, ovvero se non lo fu, in tutto o in parte, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa ». Tali notizie oggidì sfuggono a ogni indagine statistica e amministrativa, o figurano disgiuntamente dalle giudiziarie e non in relazione alle persone dei condannati. Or non occorrono parole per dimostrare quanto giovi ai fini della giustizia, dell'amministrazione e della legislazione conoscere esattamente il modo di esecuzione dei giudicati penali e quali ne siano i veri e pratici effetti, tanto nei riguardi individuali, quanto nei riguardi sociali e civili.

Sebbene non siavi espressa disposizione di legge in proposito, ne sono tuttavia una conseguenza, un corollario logico e necessario due cose: l'una, il completamento del cartellino del casellario e la soppressione della scheda individuale predetta, che deve formare una cosa sola col cartellino, corredato dei dati concernenti l'esecuzione delle condanne; l'altra, la riunione e sistemazione nel casellario centrale esistente presso il Ministero di Grazia e Giustizia di una copia di tutti i cartellini custoditi nei casellari locali e dei cartellini concernenti tutte le altre decisioni, che non occorre figurino negli uffici locali, perchè di esse non deve mai e a nessuno darsi conto nei certificati penali, e che pur devono essere trascritte in estratto nel casellario giudiziale.

Questa trasformazione del casellario centrale è consigliata altresì dall'intento di costituire presso il Ministero un organo di direzione, di vigilanza e di controllo dei casellari locali, affinchè essi procedano regolarmente e si evitino gl'inconvenienti e gli abusi che l'esperienza e gli studî fatti dimostrano non potersi efficacemente e sicuramente rimuovere se non mercè l'azione assidua di un ufficio centrale, governato con unicità e tecnicità di criteri e di azione.

Oltre poi ad avere una fonte statistica sicura, più facile, più perfetta e sempre al corrente per le compilazioni e pubblicazioni ordinarie, il casellario centrale, così riordinato, darà modo di poter compiere, quando si voglia, ogni e qualsiasi ricerca e studio speciale che si rendesse necessario o utile per intento amministrativo o legislativo, particolarmente poi in ordine alle operazioni della polizia giudiziaria, e in materia di grazie, di riabilitazione, di estradizione e di altri rapporti interni e internazionali.

Infine, si tratta di un'istituzione che, o sotto forma di casellario o sotto forma di registri, esiste e funziona utilmente in altri paesi.

Quanto al modo con cui dev'essere ordinato l'ufficio centrale (liberato dal servizio dei certificati concernenti stranieri o cittadini di cui sia ignoto il luogo di nascita, servizio che passa al casellario del tribunale di Roma), nonchè alle rubriche che devono contenere il nuovo cartellino penale e i cartellini destinati alle decisioni civili e commerciali, ai moduli e registri e alle norme regolamentari corrispondenti, non era il caso di provvedere con le presenti disposizioni. Tali provvedimenti giova riservare ad altre disposizioni di carattere interno e amministrativo, seguendo l'esempio di quanto si fece col Regolamento del 1865.

II. È fatto obbligo a ogni cancelliere o funzionario analogo (poichè d'ora in poi devono entrare nel casellario anche le decisioni, in materia penale, di qualsiasi magistratura speciale) di compilare il cartellino per ogni decisione definitiva del giudice cui è egli addetto, precisandosi il senso della « decisione definitiva » ai termini degli articoli 400 e 647 del Codice di procedura penale.

Il cartellino, in caso di molteplici giudizî nella stessa causa, dovrà compilarsi dal cancelliere addetto al magistrato che proferì l'ultima decisione di merito divenuta irrevocabile, e ciò a fine di renderne più spedita la formazione e contribuire altresì alla più sollecita esecuzione delle sentenze, alla quale sarà di efficace controllo l'opera del casellario centrale (articolo 4).

Il cartellino si compilerà in duplice esemplare, uno per il casellario locale, l'altro per il casellario centrale (articolo 6), quando si tratti di decisioni che devono essere registrate nei singoli casellari esistenti presso i tribunali; lo sarà in unico esemplare, destinato al solo casellario centrale, quando si tratti di decisioni che in questo soltanto devono figurare, quali son quelle di proscioglimento per essere esclusa l'esistenza del fatto o perchè questo non costituisca reato, ovvero perchè l'imputato non ne sia l'autore o non vi abbia preso alcuna parte, ovvero per verdetto negativo dei giurati o per cause escludenti l'imputabilità, ovvero per estinzione dell'azione penale (articolo 7).

Uno degl' inconvenienti maggiormente lamentati nella pratica odierna è quello del grave ritardo frapposto spesso nella compilazione dei cartellini, onde avviene che, nell'incalzare delle ripetute delinquenze, sfugga il computo della recidiva e si riportino certificati d'immunità da chi, al contrario, subì recenti condanne. Di qui la necessità di prescrivere un breve termine - dieci giorni dal passaggio in cosa giudicata - entro il quale dovrà compilarsi il cartellino (articolo 9). E con ciò si contribuirà pure a rendere più spedita l'esecuzione delle sentenze.

III. Stabilito che i certificati si rilascino esclusivamente dai casellari locali, se ne deve garantire la più esatta compilazione in conformità alle disposizioni della nuova legge.

Infatti, secondo la medesima, essi non devono più essere la pura e semplice riproduzione di quanto trovasi annotato nel casellario. Si richiedano dall'Autorità giudiziaria o da altra Autorità, ovvero da privati cittadini, nei certificati non vanno trascritte numerose decisioni, che, o per la natura del loro dispositivo o per effetto di esso combinato col decorso del tempo, ne rimangono escluse. Così, mentre nei casellari locali non figureranno le decisioni di proscioglimento indicate nell'articolo 7, di altre parecchie civili o penali di proscioglimento o di condanna, che hanno a figurarvi, non dovrà darsi conto nei certificati a' termini degli articoli 3 e 4 della legge.

Particolare diligenza e oculatezza si richiederà, ad esempio, per accertare se un fatto, per cui seguì condanna all'estero o secondo una legge abrogata costituisca reato per la legge italiana (articolo 3, n. 2°, della legge), se la prima condanna del minorenne sia stata susseguita da recidiva a' termini di legge (articolo 4, n. 6°, id.) o se più condanne costituiscano lo stato di recidiva che interdice d'applicarsi la disposizione contenuta nel n. 7° dell'articolo 4, onde l'immunità è vincolata alla duplice condizione che il condannato non sia, nè prima nè poi, recidivo, e che, in ogni modo, non abbia riportato successivamente, anche fuori dei termini della recidiva, condanna alla pena della reclusione.

Di qui la necessità che al rilascio dei certificati non accudisca il solo cancelliere, ma che, in primo luogo, il provvedervi, quando non si tratti di richiesta dell'Autorità giudiziaria, spetti al procuratore del Re, e che, in secondo luogo, il certificato debba essere sempre dal medesimo riveduto, controllato e quindi controfirmato.

IV. Argomento di non lieve importanza è quello che riflette l'eliminazione dei cartellini dal casellario, la quale deve eseguirsi quante volte essi più non servano per gli effetti dei certificati, nei casellari locali, o per effetti statistici e amministrativi, nel casellario centrale, e ciò allo scopo di sfollare convenientemente l'uno e gli altri e impedire un'eccessiva e superflua agglomerazione di cartellini.

Il farla dipendere esclusivamente, come ora, dalla morte della persona non giova, per la difficoltà di averne notizia e più ancora di farne lo spoglio, massime nei grandi centri. Inoltre, con la nuova legge, per la quale l'esistenza del cartellino nel casellario ha, giuridicamente, un'importanza molto relativa, l'eliminazione a causa di morte non riveste alcun interesse per la persona nominata. Pur conservando però in linea generale questa causa di eliminazione, parve opportuno di dovervi aggiungere un criterio più pratico e sicuro: quello dipendente dal decorso del tempo.

E quindi si è stabilito che, trattandosi di condanne irrevocabili per delitti, siano eliminati i cartellini quando l'inscritto abbia o possa aver raggiunto l'età di ottant'anni, cui pochi arrivano e rispetto alla quale, in ogni modo, si può ritenere generalmente senza conseguenze l'immunità del certificato; trattandosi di altre decisioni per delitto (proscioglimenti e condanne contumaciali di Corti d'assise), l'eliminazione avvenga dopo dieci anni dalla data della pronunzia o al termine della prescrizione; e, quando si tratti di ogni altra decisione, dopo cinque anni da essa, se in materia penale, o dalla sua revoca, se in materia civile o commerciale (articolo 11).

Così è reso omaggio al concetto cui s'informa la legge, che dal decorso del tempo fa dipendere gli effetti del casellario anche nei riguardi delle stesse condanne, ottenendo una facile e certa depurazione dei casellari dagli inutili ingombri.

V. Gli articoli 12 e 13, che provvedono a regolare il procedimento da seguirsi per la soluzione giudiziale delle controversie insorgenti circa l'applicazione della legge e delle domande di rettifica nelle iscrizioni o nei certificati del casellario, in applicazione dell'articolo 8 della legge, non hanno bisogno di spiegazioni.

Merita invece qualche chiarimento l'articolo 14, con cui è adempiuto il mandato espressamente assegnato al Governo con l'articolo 9 della legge, in forza del quale oltre alle disposizioni occorrenti per la sua esecuzione, devonsi dare pur quelle necessarie per « coordinarla con le altre leggi dello Stato ».

Or vi son leggi, come quella sull'ordinamento giudiziario e quella sui giurati, che pongono tra le cause d'incapacità a determinate funzioni l'aver riportato in un processo penale una decisione di proscioglimento per non provata reità o per insufficienza d'indizi; ma poichè di esse non si potrebbe aver notizia mediante certificato rilasciato dal casellario giudiziale, ne verrebbe di conseguenza che le disposizioni e sanzioni di tali leggi perderebbero ogni vigore ed impero per effetto della nuova legge.

Del pari sonvi altre leggi, come quella di pubblica sicurezza e lo stesso Codice di procedura penale, che fanno dipendere da tali decisioni l'applicazione dell'ammonizione e la qualifica di diffamato, che autorizza il rilascio del mandato di cattura ed esclude la scarcerazione e la libertà provvisoria.

La nuova legge non poteva certamente aver di mira, senza esorbitare dalle finalità sue proprie, di abrogare codeste formali e vigenti disposizioni legislative. È appunto per poterne conservare integra l'efficacia che, usando della facoltà di coordinamento data al Vostro Governo, si è stabilito con la disposizione dell'articolo 14, che « quando una legge dello Stato disponga che un diritto, ufficio od impiego pubblico, grado, titolo, dignità, qualità od insegna onorifica, non si conferisca, si sospenda o si tolga, ovvero che un provvedimento dell'Autorità giudiziaria si applichi a chi sia stato sottoposto a procedimento penale ed abbia riportato determinate decisioni, di qualunque natura esse siano, l'Autorità che deve provvedere, possa richiedere una *dichiarazione* del casellario con cui si attesti l'esistenza o meno delle decisioni al nome della persona designata ».

Tale *dichiarazione* non è da confondersi col *certificato*, perchè sprovvista di ogni carattere di pubblicità, non potendosi nemmeno unire mai agli atti di un procedimento giudiziale, pur essendo ad essa applicabili le garanzie del certificato (capoversi dell'articolo 14). Essa però non sarà rilasciata che in base all'espressa disposizione di una legge dello Stato e per le sole ed esclusive ragioni suaccennate. E con questo sembra escluso ogni pericolo di esorbitanza o di abuso.

Infine, con le norme fissate per le eliminazioni, dovendosi, dopo dieci anni, eliminare ogni pronunzia di proscioglimento, sarà anche temperato l'effetto della *dichiarazione* in armonia con quanto è disposto per i certificati, coordinando così alla loro volta le altre leggi alla legge in esame.

VI. Le successive disposizioni dello schema di decreto stabiliscono che, dove adesso si parla di cancellazione delle imputazioni, si dovrà d'ora in poi intendere eliminazione dei cartellini dal casellario (articolo 15); prescrivono la compilazione dei cartellini per le interdizioni, le inabilitazioni e le dichiarazioni di fallimento preesistenti e non revocate, quando si riferiscano a persone viventi (articolo 16); riservano le norme regolamentari da sancirsi con successivi provvedimenti (articolo 17); fissano l'entrata in vigore del presente decreto per il 22 aprile p. v. per lo stesso giorno cioè in cui avrà attuazione la legge, secondo l'articolo 1 delle disposizioni preliminari del Codice civile, mentre le nuove statuizioni della legge, come quelle del decreto, devono naturalmente aver efficacia anche rispetto alle iscrizioni ora esistenti nel casellario, ai certificati da rilasciarsi ed all'eliminazione dei cartellini (articolo 18); e, infine, dichiarano abrogate le disposizioni contrarie alle nuove (articolo 19).

Quanto alle norme regolamentari per l'ordinamento del casellario centrale, per coordinarvi il servizio della statistica giudiziaria e per regolare le funzioni dei casellari locali coi nuovi modelli di cartellini, di certificati e di registri, mi varrò dei suggerimenti della Commissione per la statistica giudiziaria, come ho fatto nello schema delle presenti disposizioni, così autorevolmente e sapientemente da essa elaborate e discusse. In questo frattempo continueranno a funzionare transitoriamente i modelli e le norme esistenti.

Confido di avere in siffatto modo provveduto all'attuazione della nuova legge, che è ispirata a sensi di vera e sana giustizia e equità e dalla quale si attendono benefici e provvidi effetti non solo nel privato interesse dei cittadini, ma altresì in quello del civile consorzio e della comune sicurezza.

E confido soprattutto che l'unito schema di decreto otterrà l'alta approvazione della Maestà Vostra.

Il Numero **107** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 9 della legge 30 gennaio 1[illegible]2, n. 87, che riforma il casellario giudiziale, col qua[illegible] il Nostro Governo è autorizzato a dare le disposizio[illegible] occorrenti per l'esecuzione della legge stessa e coor[illegible]arla con le altre leggi dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasig[illegible] Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Gr[illegible]a e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio del casellario giudiz[illegible] è affidato:

a) agli uffici esistenti presso i tribunali civili e penali:

b) all'ufficio centrale dipendente dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 2.

L'ufficio del casellario giudiziale presso ciascun tribunale è posto sotto la direzione e vigilanza immediata del procuratore del Re.

Esso raccoglie e conserva l'estratto delle decisioni concernenti i cittadini italiani nati nel circondario del tribunale, salvo quanto dispone il seguente articolo 6, e rilascia i certificati richiesti e consentiti dalla legge per le ragioni, alle persone e nei limiti in essa segnati.

Art. 3.

L'ufficio centrale raccoglie e conserva l'estratto di tutte le decisioni che devono essere registrate nel casellario giudiziale, provvede al regolare andamento degli uffici locali, e fornisce gli elementi principali per la statistica giudiziaria e quegli altri dati che interessino la pubblica Amministrazione.

Art. 4.

Ogni cancelliere o altro funzionario avente attribuzioni equivalenti presso qualsiasi Autorità giudiziaria è tenuto a trascrivere in estratto su cartellini per il casellario giudiziale ogni decisione definitiva da essa proferita in materia penale, ovvero in materia civile e commerciale, nei casi preveduti nella legge 30 gennaio 1902.

In materia penale, si ha per definitiva ogni decisione con cui si chiude un procedimento, nell'istruttoria o nel giudizio, benchè impugnata con qualsiasi gravame; ma, se la decisione istruttoria rinvia a giudizio, si reputa definitiva soltanto la sentenza che chiude quest'ultimo.

Qualora una decisione definitiva sia stata impugnata con qualsiasi gravame, la compilazione del cartellino spetta al cancelliere dell'Autorità giudiziaria in sede di opposizione, di appello o di rinvio, che ha proferita l'ultima decisione passata in cosa giudicata.

Art. 5.

Il cartellino è personale.

Trattandosi di decisioni penali, esso dà notizie distinte per ogni titolo d'imputazione.

Art. 6.

Ogni cartellino, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, è compilato in due esemplari: il primo è destinato per l'ufficio del casellario presso il tribunale del circondario; il secondo per l'ufficio centrale.

Se trattasi di straniero o di cittadino nato all'estero o di cui non si riesca a stabilire il luogo di nascita all'interno, ovvero se trattisi di straniero naturalizzato cittadino italiano, il cartellino destinato al casellario locale è spedito, nel primo caso, all'ufficio del tribunale di Roma, e, nel secondo caso, a quello del tribunale nel cui circondario lo straniero ha prestato il giuramento secondo l'articolo 10 del Codice civile.

Art. 7.

In materia penale il cartellino del casellario locale contiene, rispetto all'esecuzione della condanna, le sole notizie concernenti il giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta.

Se la decisione sia esclusivamente di non farsi luogo o di assoluzione per essere esclusa l'esistenza del fatto o perchè questo non costituisce reato, ovvero perchè l'imputato non ne è l'autore o non vi ha preso alcuna parte, ovvero per verdetto negativo dei giurati o per causa escludente l'imputabilità, ovvero per estinzione dell'azione penale, è compilato il solo cartellino destinato al casellario centrale.

Art. 8.

Quando si tratti di uno straniero, contro il quale sia stata proferita sentenza penale di condanna, è formato un terzo esemplare del cartellino, che viene trasmesso al Ministero della Giustizia, per la sua comunicazione al Governo dello Stato estero, in conformità alle convenzioni esistenti.

Art. 9.

Il cartellino deve essere compilato non più tardi del decimo giorno da quello in cui la decisione è divenuta irrevocabile: e, trattandosi di sentenze contumaciali della Corte d'assise non soggette a opposizione, da quello in cui vennero proferite.

Esso è formato in base agli atti e documenti della causa e sottoscritto dal funzionario che l'ha esteso.

Art. 10.

I certificati delle decisioni registrate nel casellario sono rilasciati esclusivamente dagli uffici locali.

Sulla rischiesta di un'Autorità amministrativa o di persona privata provvede il procuratore del Re.

Sulla richiesta di un'Autorità giudiziaria provvede direttamente il cancelliere del tribunale.

Il certificato è sempre controfirmato dal procuratore del Re.

Art. 11.

I cartellini dei casellari locali sono eliminati tosto che si abbia notizia ufficiale della morte delle persone alle quali si riferiscono.

Sono inoltre eliminati:

1.° qualora si tratti di condanne irrevocabili per delitto, trascorso un tempo equivalente a quello per cui la persona inscritta avrebbe raggiunta l'età di ottant'anni, tranne che a tale età essa non avesse ancora scontata la pena, nel qual caso l'eliminazione avviene quando la pena sia scontata o la condanna estinta;

2.° trattandosi di altre decisioni per delitto, trascorsi dieci anni dalla loro data, salvo che l'azione penale non fosse ancora prescritta, nel qual caso l'eliminazione ha luogo soltanto al compiersi della prescrizione;

3.° per le contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, o altrimenti dalla data della decisione;

4.° trattandosi dei provvedimenti stabili negli articoli 46, 53 e 57 del Codice penale o in materia civile e commerciale, dopo cinque anni dalla data della loro rivocazione.

Art. 12.

Nei casi preveduti nell'articolo 8 della legge, il procuratore del Re d'ufficio, ovvero in seguito a rapporto dell'Autorità o a denunzia privata, fa istanza al presidente del tribunale perchè sia decisa la questione o sia ordinata la chiesta rettifica.

L'istanza è notificata, secondo le norme dell'articolo 189 del Codice di procedura penale e nel termine di otto giorni, alla persona cui si riferisce l'iscrizione del casellario.

Se l'istanza sia della parte interessata, questa deve curarne la notificazione, entro il medesimo termine, al procuratore del Re.

Art. 13.

Il presidente del tribunale, sull'istanza di cui nell'articolo precedente, fissa il giorno per la decisione, e ne fa dare avviso al procuratore del Re e alla parte interessata.

Nel giorno fissato, il procuratore del Re presenta o trasmette le sue requisitorie scritte, e la parte interessata, ove lo chieda, è udita nelle sue conclusioni, personalmente o per mezzo di persona che la rappresenti.

La decisione del presidente è notificata, nel termine di tre giorni e secondo le norme dell'articolo 189 del Codice di procedura penale, al procuratore del Re e alla parte interessata.

Per il ricorso e il giudizio in cassazione si applicano le norme del Codice di procedura penale.

Art. 14.

Quando una legge dispone che un diritto, ufficio o impiego pubblico, grado, titolo, dignità, qualità o insegna onorifica non si conferisca, si sospenda o si tolga, ovvero che un provvedimento dell'Autorità giudiziaria si applichi a chi sia stato sottoposto a procedimento penale e abbia riportato determinate decisioni, di qualunque natura esse siano, l'Autorità che deve provvedere può richiedere una dichiarazione del casellario con cui si attesti l'esistenza o meno delle decisioni al nome della persona designata.

Sul fondamento legale della richiesta decide il presidente del tribunale presso il quale esiste il casellario da cui è domandata la dichiarazione.

Il rilascio della dichiarazione è soggetto alle norme stabilite per il rilascio dei certificati penali.

Tale dichiarazione non può tenersi allegata agli atti di un procedimento giudiziale; e sono applicabili riguardo ad essa gli articoli 6 e 7 della legge.

Art. 15.

Ove in altre leggi, decreti o Regolamenti si parli di cancellazione dai registri penali o dal casellario giudiziale, s'intende cancellata l'iscrizione quando ne sia eliminato il cartellino corrispondente.

Art. 16.

Il cartellino è formato anche per le sentenze d'interdizione o d'inabilitazione e per le dichiarazioni di fallimento anteriori all'attuazione della nuova legge e non ancora revocate.

Art. 17.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è autorizzato a dare le norme necessarie per il riordinamento del casellario centrale, per coordinarvi il servizio della statistica giudiziaria e per regolare le funzioni dei casellari locali, in conformità alle disposizioni della legge 30 gennaio 1902 e alle presenti.

Art. 18.

Le presenti disposizioni entreranno in vigore il giorno 22 aprile di quest'anno, salvo quanto concerne il riordinamento del casellario centrale e i nuovi modelli di cartellini, di certificati e di registri, per i quali sarà provveduto secondo le norme dell'articolo precedente.

Le disposizioni anzidette sono applicabili alle iscrizioni esistenti nel casellario; e tutti i certificati verranno rilasciati in conformità alle disposizioni medesime.

Con le stesse norme si procederà all'eliminazione dei cartellini esistenti.

Art. 19.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della legge 30 gennaio 1902, n. 87, e alle presenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

IL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'articolo 14 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

Sentito il parere della Direzione Generale della Marina mercantile e delle Camere di commercio di Genova, Napoli, Palermo, Venezia, Livorno; e tenuto conto delle informazioni di cui tratta l'articolo medesimo;

Delibera:

È approvata la seguente tabella dei noli massimi che i vettori potranno percepire pel trasporto di emigranti durante il secondo quadrimestre dell'anno in corso, salve le facoltà concesse al Commissariato dall'articolo 14, 4° capoverso, della legge sull'emigrazione.

È vietato ai vettori di emigranti di pubblicare manifesti o prezzi di noli relativamente a piroscafi che non abbiano ancora subito la visita d'idoneità e la prova di velocità, se non siano stati a ciò autorizzati, caso per caso, dal Commissariato.

Roma, addì 12 aprile 1902.

Il Commissario generale
L. BODIO.

Vettori d'emigranti e piroscafi di cui dispongono
(Noli fissati come massimi dal 1° maggio al 31 agosto 1902)

LINEE DEGLI STATI UNITI

(Da Genova o da Napoli a Nuova York).

Navigazione Generale Italiana.	
Sardegna	185
Liguria	185
Lombardia	185
Sicilia	185
Manilla	175
* Vincenzo Florio	—
Archimede	175
La Veloce.	
Savoia	185
Nord America	185
Duca di Galliera	185
Duchessa di Genova	185
Venezuela	185
Centro America	185
Città di Milano	175
Città di Torino	175
Città di Genova	175
Piemonte	175
Etruria	175
Las Palmas	175
Anglo-Italiana (parte solo da Napoli).	
Algeria	165
Bolivia	165
Calabria	165
California	165
Perugia	165
Karamania	165
Vittoria	165
Hesperia	165
La Patria (parte solo da Napoli).	
Gallia	165
Massilia	165
Neustria	165
Patria	165
* Roma	—
Giuseppe Fornari (unico nolo, anche da Palermo).	
Tartar Prince	165
Trojan Prince	165
Spartan Prince	165

Hamburg-Amerika Linie.	
Belgravia	175
* Batavia	—
* Bulgaria	—
Scotia	165
* Phoenicia	—
* Palatia	—
Norddeutscher Lloyd.	
Kaiserin M. Theresia	190
Hohenzollern	185
Lahn	185
Aller	185
Trave	185
* Neckar (1)	185
Transatlantica di Barcellona (2).	
* Alfonso XII	—
* Alfonso XIII	—
* Alicante	—
* Antonio Lopez	—
Buenos Aires	175
* Cataluña	—
* Ciudad de Cadiz	—
* Isla de Luzon	—
* Isla de Panay	—
Leon XIII	175
* Montevideo	—
* Montserrat	—
* P. de Satrustegui	—
* Reina M. Cristina	—
Italo Oberti.	
Balilla	165
Ottavio Zino.	
Attività	165
Ercole Saviotti.	
Regina Elena	165

NOTA. — I piroscafi segnati con asterisco non furono visitati o non fecero la prova di velocità dopo il 1° settembre 1901. Il nolo relativo sarà fissato a tempo opportuno, rimanendo ad essi vietata, intanto, ogni operazione di emigrazione.

(1) Nolo fissato in via provvisoria per autorizzazione del Commissariato.

(2) La linea Genova-Nuova York si prolunga fino all'Avana (nolo approvato come massimo lire 200) ed a Vera Cruz (nolo approvato come massimo lire 225).

Segue LINEE DEGLI STATI UNITI.

(Havre-Nuova York; Napoli-Boston: Palermo-Nuova Orleans).

Compagnie générale Transatlantique (1). (Linea Havre-Nuova York).	
* Aquitaine	Fr. 150
* Bretagne	» 150
* Champagne	» 150
* Gascogne	» 150
* Lorraine	» 150
* Navarre	» 150
* Savoie	» 150
* Touraine	» 150

Dominion Line (2). (Linea Napoli-Boston).	
Commonwealth	L.it. 190
New England	» 190
Cambroman	» 180
Vancouver	» 180
* Canada	» —
* Dominion	» —
Navigazione Generale Italiana. (Linea Palermo-Nuova Orleans).	
Per tutti i piroscafi	195

LINEE DEL BRASILE.

(Da Genova o da Napoli a Rio de Janeiro e Santos).

Navigazione Generale Italiana.	
Washington	160
Marco Minghetti	160
Sempione	160
Per ogni altro piroscafo della linea del Plata	160
La Veloce.	
Savoia	160
Nord America	160
Duca di Galliera	160
Duchessa di Genova	160
Venezuela	160
Centro America	160
Città di Milano	160
Città di Torino	160
Città di Genova	160
Piemonte	160
Etruria	160
Las Palmas	160
Ligure-Brasiliana.	
Rio Amazonas	160

Re Umberto	160
Minas	160
Colombo	160
Ottavio Zino.	
Attività	160
Equità	160
Transports maritimes.	
* Algérie	—
Espagne	160
* France	—
Italie	160
Les Alpes	160
Les Andes	160
Provence	160
* Savoie	—
* Alsace	—
* Bretagne	—
Nivernais	160
Orléanais	160

(1) Con imbarco all'Hâvre. Le spese ferroviarie dall'Italia al porto d'imbarco sono a carico dell'emigrante. La Compagnia fu autorizzata a vendere biglietti di viaggio per mezzo di propri rappresentanti residenti nell'alta e media Italia, non oltre i limiti meridionali delle provincie di Lucca, Modena, Bologna, Ferrara.

(2) La Società *Dominion Line* si è obbligata a concedere, senza aumento di nolo, il biglietto ferroviario gratuito da Boston a Nuova York agli emigranti che ne facciano domanda.

Segue LINEE DEL BRASILE.

(Da Genova a Belem ed a Manaos).

Ligure-Brasiliana.

Piroscafo	Destinazione	
Rio Amazonas Re Umberto Minas Colombo	per Belem (Parà)	160
	per Manaos (Amazzoni)	185

LINEA DEL PLATA.

(Da Genova o da Napoli a Montevideo e Buenos-Aires).

Navigazione Generale Italiana.

Regina Margherita	185
Sirio	185
Orione	185
Perseo	185
*Vincenzo Florio *	—
Sempione	170
Manilla	170

La Veloce.

Savoia	185
Nord America	185
Duca di Galliera	185
Duchessa di Genova	185
Venezuela	185
Centro America	185
Città di Milano	170
Città di Torino	170
Città di Genova	170
Piemonte	170
Etruria	170
Las Palmas	170

Italia (1).

Toscana	—
Ravenna	—
Antonina	—
La Plata	—

Ercole Saviotti.

Regina Elena	165
Calabro	165

Luis Huguet y Farriol.

J. Jover Serra	170
Miguel Jover	170

Transports maritimes.

* Algérie	—
Espagne	170
* France	—
Italie	170
Les Alpes	170
Les Andes	170
Provence	170
* Savoie	—
* Alsace	—
* Bretagne	—
Nivernais	170
Orléanais	170

Transatlantica di Barcellona.

* Alfonso XII	—
* Alfonso XIII	—
* Alicante	—
* Antonio Lopez	—
Buenos Aires	170
* Cataluña	—
* Ciudad de Cadiz	—
* Isla de Luzon	—
* Isla de Panay	—
Leon XIII	170
* Montevideo	—
* Montserrat	—
* P. de Satrustegui	—
* Reina M. Cristina	—

LINEA GENOVA-CENTRO AMERICA.

Società « La Veloce ».

Piroscafo	Destinazione	
Las Palmas	S. Lucia, Trinidad, Curaçao, La Guayra, Colon.	180
Etruria		180
Piemonte		180

Roma, addì 12 aprile 1902.

Il Commissario generale
L. BODIO.

(1) Non avendo il Commissariato approvato il nolo proposto dalla Società *Italia*, l'esame della questione fu deferito al Consiglio Superiore di Marina, giusta quanto dispone l'articolo 14 della legge.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

R. CONSOLATO GENERALE D'ITALIA IN BUENOS-AYRES

Elenco degl'Italiani morti nel mese di febbraio 1902:

Almiranti Elvira V., d'anni 33 — Angeleri Giuseppe, id. 78.

Boselcr Giuseppe. d'anni 54 — Buoninsegna Antonio, id. 33 Banchi Maria S., id. 49 — Beghè Pietro. id. 34 — Bertonello Bartolomeo, id. 37 — Boccolini Ciro, id. 58 — Broggini Carlo, id 42 — Bianchi Giuseppe. id. 34 — Bonet Guglielmo, id. 58 — Baffi Alberto, id. 61 — Barbieri Giovanni, id. 1 — Brocci Caterina, id. 70 — Banfi Francesco. id. 68 — Bianchini Giovanni, id. 40 — Bonvino Giuseppe, id. 37 — Brusco Angelo, id. 84 — Balardini Virgilio, id. 56 — Barbino Cesare. id. 55 — Besgonzi Giuseppa Maria Luca, id. 47 — Buccela Giuseppe, id. 25 — Bozzini Lorenzo, id. 74 — Boitano Giovanni, id. 41.

Chiappara Bartolomeo, d'anni 51 — Canessa Andrea, id. 90 — Capello Maria, nata A. F.. id. 80 — Corradi Vincenzo, id. 38 — Cerotti Ciro, id. 45 — Cusano Maria, nata F.. id. 58 — Croce Valentina, nata A., id. 32 — Cozzi Michele. id. 56 — Cutillo Geronimo, id. 24 — Coardi Francesco, id. 72 — Cego Giuseppe, id. 87 — Carini Domenico, id. 78 — Cerutti Angelo, id. 54 — Costa Maria A. Stella, id. 17 — Calciati Gaudenzio. id. 32 — Chioscia Antonio, id. 32 — Cochi Antonio, id. 76 — Caporalini Nicola, id. 59 — Cordero Giovanni, id. 60 — Col Giovanni, id. 58 — Canall Eugenia V., id. 54 — Cavallino Maria, id. 18 — Castelli Catalina P., id. 48 — Calcagno Angelo, id. 77 — Castelani Giovanni, id. 57.

Demaria Francesco, d'anni 50 — Duranti Valerio, id. 50 — D'Agosti Nicola, id. 82 — De Diole Angela, nata B., id. 76 — Durante Carlo, id. 38 — Deglia Vincenzo, id. 17 — Daneri Luigi, id. 44 — Deluchi Antonio, id. 60 — De Gregorio Michele, id. 46 — Dalia Francesco, id. 50 — Dondena Pietro, id. 46.

Esposito Bartolomea, d'anni 70 — Ernico Erminia M., id. 23.

Ferrari Lorenzo, d'anni 25 — Funicelli Giuseppa, nata Orciola, id. 35 — Filiberto Francesco, id. 45 — Ferrante Marianna, id. 4 — Ferro Maria, nata Z., id. 84 — Ferrari Leonilda, id. 42 — Francesconi N., id. ? — Frisone Giulio, id. 26 — Ferretti Francesco, id. 35 — Ferrero Vincenzo, id. 52 — Ferri Angela Argelio, id. 1.

Gane Giovanna, nata O.. d'anni 40 — Ghirelli Domenico, id. 58 — Giudici Antonio, id. 59 — Gerace Ines M., id. 60 — Grimaldi Ettore, id. 23 — Galatta Carlo, id. 37 — Garrini Carlo, id. 64 — Gamenara Rosa R., id. 46 — Galli Ambrosio, id. 54.

Ingratta Michele, d'anni 60 — Ibaldi Carlo, id. ?.

Lagomarsino Giuseppe. d'anni 68 — Lamogli Maria, nata S.. id. 23 — Longo Paola in Fratantoni, id. 34 — Lamata o Larrata Teresa S., id. 66 — Lucatti Maria Ciriotti, id. 66.

Mario Maria, nata C., d'anni 38 — Medici Antonio, id. 70 — Monbelli Francesco, id. 18 — Martini Angela, nata P., id. 42 — Morussi Francesco, id. 3 — Molinari Stefano, id. 65 — Macchia Carmine, id. 17 — Mencini Roberto, id. 54 — Marchiselli Antonia D., id. 57 — Mancini Moadro Annunziata, id. 35 — Maxera Giacoma Scorza, id. 50 — Marchese Grazia. id. 7 — Manselli Giuseppe, id. 59 — Martinelli Luigi, id. 18 — Malisani Europa P., id. 24 — Micone Michele, id. 20 — Maratea Gioacchino, id. 57.

Notarianni Fernando, d'anni 59 — Natale Angelo, id. 30 — Nata Giovanni, id. 42.

Orlando Raffaele, d'anni 64 — Ocelli Linda. id. 25.

Pastorino Antonia, nata F., d'anni 37 — Paita Veronica, id. 48 — Peyrè Federico, id. 40 — Perazzo Caterina, nata Oliveri, id. 91 — Perruelo Giovanna, nata F., id. 33 — Puzze Paolo, id. 60 — Pampinelli Emilio, id. 24 — Panizzi Adriano, id. 42 — Parodi Domenico, id. 62 — Polla Vittorio. id. 18.

Ratto Giovanni, d'anni 66 — Rabisardi Maria, id. 26 — Rebossi Maria, nata S., id. 35 — Rollati Armando, id. 12 — Rossi Francesco, id. 62 — Rizzo Tommaso, id. 55 — Rapallo Giuseppe, id. 40 — Reviglio Domenico, id. 49 — Ripetta Giovanni, id. 62 — Raveglia Domenico, id. 46 — Rivera Maria B., id. 75.

Sinaschi Beniamino, d'anni 62 — Sanguinetti Giovanni, id. 56 — Sposito Aurelia, nata Arrighite, id. 66 — S. Maria in Visca, id. 76 — Simone Concezione, nata G., id. 27 — Santambrogio Maria, nata L. G., id. 39 — Stella Giovanna, nata F., id. 22 — Sarno Carolina, id. 13 — Schetirico Lorenzo, id. 25 — Spertini Giuseppe, id. 39 — Sbragia Selio, id. 25 — Schenone Bartolomeo, id. 42 — Sala Angela, id. 44 — Sposito Giovanni, id. 41.

Trovera Natalina, d'anni 25 — Tunesi Pietro, id. 58 — Tosini Paolo, id. 24.

Visiglia Francesco, d'anni 70 — Valente Giuseppe, id. 60 — Villa Giulio, id. 35 — Verderese Giuseppe, id. 45.

Zanotti Lorenzo, d'anni 64 — Zambrano Annunziato, id. 43 — Zangari Antonio, id. 13 — Zattoni Emanuele, id. 62.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Notificazione.

Con decreto del 12 aprile 1902, il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Novara, in data 26 marzo 1902, ha imposto la cura obbligatoria dei gelsi infetti dalla *Diaspis pentagona* nei Comuni di Marano Ticino, Castelletto Ticino, Arona, Oleggio Castello, Paruzzaro, Invorio Inferiore, Ameno, Borgoticino, Briga, Gargallo, Soriso, Borgomanero e Oleggio.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Debito 26 marzo 1885, N. 007,462 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 1000, e N. 007,463, per L. 201,84, ambedue al nome di *Guignatti*-Ricchetti Davide fu Giacomo, domiciliato in Venezia, furono così intestate per errore, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Guignatti*-Ricchetti Davide fu Giacomo, domiciliato come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 aprile 1902.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,250,212 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 300, al nome di *Castellana* Ambrogio fu Francesco Saverio, domiciliato in Palermo, con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Rap Marianna fu Giuseppe, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Castellano* Ambrogio fu Francesco Saverio, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 marzo 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *Pubblicazione*).

Il sig. Enrico Rossi, fu Pasquale, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 10,463, rilasciatagli il 10 febbraio p. p. dalla Sede della Banca d'Italia in Genova, all'atto del deposito, per cambio, di n. 5 cartelle del Consolidato 5 0[0, sprovviste di cedole, per l'annua rendita complessiva di L. 250.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, a'termini dell'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870, N. 5942, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si consegneranno i nuovi titoli al detto sig. Enrico Rossi, senza ritiro della ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 25 marzo 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 15 aprile, in lire 102,26.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

14 aprile 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	102,77 5/8	100,77 5/8
	4 1/2 % *netto*	110,06	108,93 1/2
	4 % *netto*	102,56 1/2	100,56 1/2
	3 % *lordo*	67,12 1/2	65,92 1/2

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Nella seduta di ieri della Camera dei comuni, il primo lord della Tesoreria, Balfour, rispondendo ad un'interrogazione rivoltagli da sir H. Campbell Bannermann, dichiarò che lord Kitchener comunicò sabato scorso al Governo un messaggio dei capi boeri, al quale il Governo inglese ha risposto. Il Governo aspetta ora una nuova comunicazione. È questo tutto ciò che il Governo può dire pel momento.

* *
*

Nella stessa seduta, il cancelliere dello Scacchiere, sir H. Hicks Beach, annunciò che il bilancio di previsione per l'esercizio 1902-1903 presenta un disavanzo di 45 milioni di lire sterline.

Per coprirlo egli propone: 1.° di sospendere il funzionamento dei fondi di ammortamento; 2.° di aumentare di un *penny* l'*Income Tax*; 3.° di aumentare i diritti di bollo.

*
* *

Si ha per telegrafo, da Londra, che tutti i giornali, occupandosi delle trattative per la pace, ritengono probabile che la pace venga conchiusa.

Però il Governo inglese sta per mandare nuovi rinforzi nell'Africa del Sud. Il generalissimo lord Roberts ha passato ieri l'altro in rivista un distaccamento di mille uomini appartenenti alla prima divisione di rinforzo in partenza per l'Africa, per la campagna invernale. E la settimana ventura partiranno altri distaccamenti; e precisamente 7 mila uomini di fanteria, mille d'artiglieria, 7 mila della *yeomanry* e 7 mila uomini di truppe coloniali.

*
* *

Parecchi giornali di Pietroburgo commentano la convenzione stipulata tra la Russia e la China per la Manciuria.

La *Novoje Vremià* dice che è assurdo il pretendere, come fanno certi giornali esteri, che la Russia, sgombrando dalla Manciuria, ceda alla pressione di altre Potenze. La Russia agisce in questo modo perchè, essendo più forte, vuol dar prova di magnanimità e vuol dimenticare il passato. È questo un avvertimento alla China ed alle altre Potenze che volessero trascinare la China ad una politica ostile alla Russia.

*
* *

Il giornale di Buenos-Ayres, *El País*, annunzia che le Società inglesi che hanno impiegato i loro capitali nell'America del Sud, appena vennero a conoscenza del progettato acquisto di nuove navi da guerra da parte dell'Argentina e del Chilì, si sono rivolte al ministro degli affari esteri d'Inghilterra, marchese di Lansdowne, pregandolo d'intervenire presso i presidenti Rocca e Riesco.

Tanto l'Argentina quanto il Chilì dichiararono tosto di essere disposte ad accettare i buoni uffici del marchese di Lansdowne per evitare, mercè un'intesa pacifica, il continuo aumento delle spese di armamento.

Gl'inviati inglesi a Buenos-Ayres e Santiago hanno avuto dei colloqui coi presidenti Rocca e Riesco.

A quanto si assicura si stipulerebbe una convenzione allo scopo di ottenere la riduzione degli armamenti; inoltre si annullerebbero le ordinazioni di nuove navi da guerra.

*
* *

Si ha da Washington:

I membri democratici della Commissione del Senato per le Filippine hanno concretato il testo di un *bill* che propone l'abbandono di ogni diritto di sovranità sull'arcipelago. Gli Stati-Uniti continuerebbero ad occuparlo e ad amministrarlo come già fecero a Cuba, fino all'insediamento di un Governo popolare che garantisse l'esecuzione dei trattati. Una Costituente eletta dai Filippini si riunirebbe a Manilla ed organizzerebbe il governo delle isole, sotto riserva di cedere agli Americani la sovranità assoluta delle stazioni militari e navali e dei punti d'approdo per i cavi telegrafici, di eseguire le condizioni del trattato di Parigi tra gli Stati-Uniti e la Spagna, e di mantenere tutti i diritti acquisiti sotto l'Amministrazione americana.

Accettate queste condizioni, il Presidente promulgherebbe un proclama che riconoscerebbe l'indipendenza dei Filippini, ma dopo aver negoziato col Governo filippino e le grandi Potenze la neutralità perpetua e l'inviolabilità dell'Arcipelago, come pure l'eguaglianza dei vantaggi commerciali per tutte le nazioni.

Un'amnistia generale sarebbe proclamata entro sessanta giorni dopo l'elezione dei funzionari, e le truppe americane sgombrerebbero l'Arcipelago.

Osserva il *Temps* di Parigi, nel riferire queste informazioni, che sebbene questo progetto sia quello di una minoranza, risponde però al sentimento di buona parte degli anti-imperialisti, che considerano l'Arcipelago come un peso igombrante per gli Stati-Uniti.

R. ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Adunanza del 3 aprile 1902

Presidenza del sen. G. NEGRI.

Apresi la seduta alle ore 13 colla lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente e colla presentazione delle pubblicazioni offerte in omaggio.

Il Presidente annuncia la morte del S. C. dottor Angelo Dubini.

Il M. E. prof. Pietro Pavesi si associa alle parole dell'illustre senatore presidente, dette in ricordo del compianto Dubini, e soggiunge: « So che altri, fra questi il collega Porro, ha parlato di lui ai funebri, e certamente essi avranno sciolto il debito loro, meglio che non possa far io.

Ci tengo soltanto a rilevare che il dott. Angelo Dubini, studiata medicina all'Università di Pavia dal 1831 al '37, alla scuola dei Panizza, Cairoli, Flarer, Lovati, ecc., non aveva ancora ventiquattr'anni quando scoperse, nel maggio 1838, l'*Anchylostoma duodenale*, sebbene attendesse fino al '43 ed al '50 a pubblicare i suoi ponderati studi in proposito. Se si riunisse tutto quanto fu scritto su questo nematelminto umano, ci sarebbe da comporne una ricca biblioteca, specie poi sulla conseguente anchilostomiasi, anchilostomanemia, anemia del Gottardo, anemia dei minatori o dei fornaciai, che dir si voglia. Il paragone sarà esagerato; ma, come oggi illuminiamo le notti, corriamo le strade, parliamo traverso gli oceani per la scoperta e l'invenzione di Volta, così la scoperta del Dubini ha varcato i confini del prevedibile e fu di massima importanza scientifica e pratica.

Più di me sanno inoltre i medici che il testè perduto nostro socio corrispondente ha pel primo descritto la còrea elettrica, che tedeschi ed italiani, quali il Grocco, chiamano ora la *malattia del Dubini*. Perciò, e considerato più lo scienziato dell'uomo, io credo che ben fece il signor presidente a non dimenticarlo nell'adunanza dell'Istituto appena successiva alla morte del Dubini ».

Il M. E. prof. P. Pavesi legge il suo *VII Calendario ornitologico pavese pel 1898-1902*. L'autore, premesse alcune considerazioni sul metodo seguito in questo Calendario, come nei precedenti, e date le ragioni idrografiche della prevalenza di notizie riguardanti gli uccelli acquatici e riverani, estende il suo settimo Calendario dal 1898 a tutto marzo 1902. Le risultanze delle sue osservazioni trovansi in fine della nota e consistono: nella comparsa di due specie (*Arquatella maritima* e *Procellaria pelagica*), nuove all'avifauna lombarda, nella ricomparsa in provincia di Pavia di dodici specie accidentali o rare, compresa la rarissima *Branta bernicla*, in anticipazioni d'arrivo, irregolarità di ripassi primaverili, abbondanza di certe specie in dati anni e scarsità straordinaria in altri, fatti di metacromatismo e parassitismo.

Il M. E. prof. Eusebio Oehl presenta una sua nota: *Del diverso e variante grado di attività diastasica della saliva umana.* Trattasi di un fatto assai brevemente annunciato in settembre al Congresso dei fisiologi in Torino, e qui ampiamente carredato di nuovi e numerosi dati, che lo confermano e lo ostendono. Essenzialmente questo fatto si riduce a ciò: che la facoltà della saliva umana di convertire l'amido in zuccaro, non è eguale in tutte le persone e non in ogni tempo eguale nella stessa persona. La saliva notturna, per esempio, avrebbe, sotto questo punto di vista, un'attività minore della saliva diurna.

Il M. E. prof. Ernesto Pascal legge: *Sopra i numeri Bernoulliani* — I numeri Bernoulliani scoperti da *Giacomo Bernoulli* sul principio del 18° secolo, e studiati poi da *Moivre* ed *Eulero*, godono delle più singolari proprietà e sono importanti specialmente perciò, che intervengono nelle più svariate questioni di analisi matematica, per modo che la soluzione di molti problemi analitici dipende dallo studio delle numerose relazioni che esistono fra quei numeri. Essi si presentano anche nella teoria dei gruppi di trasformazioni di *Lie*, e l'autore stesso li ha incontrati in alcuni lavori pubblicati su questa teoria. Nell'intento di dare una dimostrazione del teorema di Lie, riguardante i gruppi di data struttura, l'autore stabilisce in questa Nota alcune identità fra i numeri Bernoulliani più riposte di quelle finora conosciute, avendo potuto dimostrare che a tali identità si riduce il suddetto teorema fondamentale di Lie, il che farà vedere in una prossima Nota.

Terminate le letture, l'Istituto passa alla trattazione di affari interni; quindi si leva la seduta alle ore 14.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

Classe di scienze morali, storiche e filologiche

Adunanza del 6 aprile 1902

Presiede il socio prof. A. COSSA, *presidente dell'Accademia.*

Il Presidente comunica che l'Accademia della Crusca conferirà il premio di fondazione « Luigi Maria Rezzi » (L. 5000) all'opera migliore che sarà presentata al concorso, di autore italiano, riguardante materie letteraria, storico o filosofica. Il termine utile per la presentazione dei lavori, scade col 31 dicembre 1904.

Sono presentati dal Presidente i seguenti libri pervenuti alla segreteria accademica:

1.° un discorso del socio nazionale non residente Pasquale Villari: « Le Scuole di scienze sociali e le Facoltà giuridiche ». Roma, 1902;

2.° un opuscolo del socio corrispondente Aristide Marre: Madagascar au début du XX^{e} siècle ». Paris, 1902;

3.° l'opera di Alessandro Gherardi, premiata l'anno scorso col premio per la fondazione *Gautieri*: « Le Consulte della repubblica fiorentina dall'anno 1270 al 1298 ». Firenze 1893-93, 2 volumi in-4°.

Su mozione del socio Cipolla, la Classe vuole sia rivolto al dott. Gherardi un ringraziamento speciale per il suo graditissimo e suntuoso dono.

Il socio Manno fa omaggio del I volume dell'opera di mons. J. A. Duc: « Histoire de l'église d'Aoste », edito nel 1901, e dell'opuscolo del visconte Combes de Lestrade: « Notes sur l'Allemagne administrative: organisation des états particulières ».

Il segretario presenta, a nome del socio Ferrero, direttore della Classe, una memoria del prof. Arturo Segre: « Le sventure di un Duca Sabaudo Carlo II di Savoia, le sue relazioni con Francia e Spagna e le guerre piemontesi del 1536 al 1565 ».

Il Presidente delega a riferire in una prossima adunanza un'apposita Commissione.

Per gli *Atti* è presentata dal socio Cipolla una nota di Antonio Spagnolo: « Un diploma di Berengario I e una questione riguardante la serie dei vescovi di Verona ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Madre, reduce dall'escursione fatta in Sicilia, fece ieri ritorno in Roma, alle ore 21, con treno speciale proveniente da Terracina.

S. M. venne ricevuta alla stazione dal generale Brusati, e, accompagnata dalle dame e dai personaggi del Suo seguito, si recò a Palazzo Margherita.

Il *Marco Polo*, che riconduceva l'Augusta Signora, giunse a Terracina alle ore 18. S. M. la Regina Madre ne sbarcò subito e si recò alla stazione, accompagnata dalla cittadinanza che entusiasticamente l'acclamava.

Allo scalo S. M. si degnava di ringraziare il R. Commissario, dichiarandosi soddisfattissima per l'imponente popolare dimostrazione.

S. A. R. il Duca di Genova è giunto questa notte, poco dopo le ore 24, in Roma.

Ricevuto da personaggi della R. Casa, si è recato direttamente al R. Palazzo Margherita.

Le truppe in viaggio per la Cina. — Il piroscafo *Montenegro*, della N. G. I., che trasporta nostri soldati in Cina, ha toccato Colombo, proseguendo per l'Estremo Oriente.

IV gara generale di tiro a segno. — La *Tribuna* pubblica:

« Cominciano ad affluire dalle provincie alla Commissione esecutiva, annunci di doni di municipi, di Società e di privati.

« Anche i Ministeri si mostrano solleciti nell'assegnazione dei rispettivi premî. Ci vengono segnalati tra questi il Ministero degli Esteri, che ha già inviato un magnifico busto in marmo d'autore, ed il Ministero delle Finanze il quale, con ottima iniziativa, ha messo a disposizione della Commissione lire mille per essere convertite in oggetti pratici e graditi ai tiratori. Pare che altri Ministeri intendano fare altrettanto.

Benemeriti dell'istruzione. — Sono state conferite le seguenti medaglie dei benemeriti dell'istruzione popolare:

al cav. Bernardino Gamberini di Bologna, la medaglia d'argento;

al sac. don Giovanni De Angelis, già maestro elementare in Monterubbiano, la medaglia di bronzo;

ad Ernesta Giuliani, direttrice delle scuole elementari di Forlì, la medaglia d'argento;

ad Angela Baldassari, maestra elementare in Forlì, la medaglia d'argento.

Associazione della Stampa. – Nello scorcio del corrente mese, avranno luogo all'Associazione della Stampa le seguenti conferenze:

Giovedì 17 (ore 21 1[2) — L'avv. Pietro Gori parlerà sul tema: « A traverso l'Austrialia Americana, Patagonia, Argentina, Terra del Fuoco, Chili, Cordigliera » (con proiezioni).

Sabato 19 (ore 21 1[2) — Il comm. prof. A. Venturi parlerà di « Sandro Botticelli » (con proiezioni).

Giovedì 24 (ore 21 1[2) — L'on. Luigi Luzzatti, Antonio Maffi e Luigi Buffoli parleranno « Sulla cooperazione e sulla controversia che suscita in Italia » (con proiezioni)

Sabato 26 (ore 21 1[2) — Il sig. Augusto Sindaci parlerà « Del dialetto e della leggenda della campagna romana ». Dirà poi « La XIV leggenda dal titolo Borriposo, il Peccato e Cronaca mondana ».

La distribuzione dei biglietti avrà luogo con le norme già indicate, nei due giorni precedenti quello di ciascuna conferenza.

***

La prima domenica di maggio avrà luogo la tradizionale festa dei bambini riservata *esclusivamente* alle famiglie dei soci.

Fiera artistica di beneficenza. — Domani, mercoledì, alle ore 15, verrà inaugurata in una sala del teatro Drammatico Nazionale l'Esposizione e fiera artistica a beneficio della Società di previdenza fra gli artisti drammatici.

La Mostra promette di riuscire assai interessante. Le LL. MM. i Sovrani hanno donato una copia in bronzo dorato dell'Apollo del Belvedere, S. A. R. il Conte di Torino un paesaggio ad olio. Altri artistici doni hanno inviato le LL. EE. i Ministri Zanardelli, Nasi, Baccelli, Giolitti, il sindaco di Roma, don Prospero Colonna, e numerosi artisti.

La Mostra si aprirà al pubblico posdomani, 17.

Pel varo della corazzata « Ferruccio ». — Il vice ammiraglio comm. Gonzales, comandante il Dipartimento di Venezia, ha diramato gli inviti per assistere al varo dell'incrociatore corazzato *Francesco Ferruccio*, che avrà luogo il mattino del 23 corrente a Venezia.

Industria navale italiana. — Ieri l'altro fu varato felicemente nel cantiere « Muggiano », a Spezia, un nuovo piroscafo denominato *Isola d'Ischia*, di proprietà della « Società Costruttori Italiani ».

La Mostra di fotografia artistica di Torino nel 1902. — Scrivono da Torino, 13:

L'edificio per l'Esposizione internazionale di fotografia artistica, che si terrà per iniziativa della Società Fotografica Subalpina, è sorto, modestamente celato tra due boschetti di quercie, nel parco del Valentino là dove il viale, dal piazzale del monumento ad Amedeo di Savoia, scende al castello medioevale.

È troppo presto il dire della sua facciata, ove saranno artisticamente figurati i simboli della sua destinazione: ma dall'interno, ormai pressochè terminato, si può giudicare l'importanza della Mostra, che esso accoglierà fra pochi giorni.

Il corpo principale del fabbricato si compone di tre gallerie parallele: quella centrale destinata all'Italia; le due altre laterali, suddivise in undici sale, formeranno altrettante sezioni estere, nelle quali sarà rappresentato quasi tutto il mondo civile.

È stata un'ardua impresa quella di ottenere l'intervento di espositori di tante nazioni; poichè la fotografia artistica è coltivata in gran parte da dilettanti, i quali non hanno nessun motivo che li spinga a sobbarcarsi a spese, rischi e noie non indifferenti pur di far ammirare le loro opere ad un pubblico che è talvolta a mille miglia di distanza dal loro paese, e che ben difficilmente saprà apprezzarle quanto si conviene.

È dunque degna di nota questa Esposizione fondata sul puro amore dell'arte, e scevra da ogni interesse commerciale; tanto più scelta poi perchè una rigorosa selezione dev'essere operata dalle giurie di accettazione, le quali respingono inesorabilmente quanto non entra nel campo della fotografia artistica.

Pur tuttavia si presume che gli espositori saranno oltre *duecento*; e l'essere ammesso alla Mostra costituirà già un titolo di onore, di cui rimarrà un segno nella bellissima targhetta artistica, modellata dal valente scultore Rubino, la quale sarà donata a ciascuno di loro dalla Società Fotografica Subalpina.

Commercio italo-straniero. — Il valore delle merci importate nel primo trimestre del 1902 fu di L. 452,759,493, quello delle merci esportate di L. 351,747,566.

L'importazione presenta un aumento di L. 44,496,179, l'esportazione di L. 19,806,780 di fronte al primo trimestre del 1901.

Nel mese di marzo, separatamente considerato e paragonato con lo stesso mese dell'anno scorso, l'aumento fu di L. 11,159,812 all'importazione e di L. 1,978,412 all'esportazione.

Dalle cifre precedenti sono esclusi l'oro e le monete, importati per L. 349,600 ed esportati per L. 2,426,300, con una diminuzione di L. 1,666,900 all'entrata ed una di L. 659,100 all'uscita.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Hohenzoller*, del N. L., ieri l'altro proseguì da Gibilterra per New-York. Ieri i piroscafi *Vancouver*, della D. L., *Centro America* e *Città di Genova*, della Veloce, proseguirono il primo da Gibilterra per Boston e gli altri due per Genova rispettivamente da Barcellona e da New-York. Il *Perseo*, della N. G. I., proveniente da Genova, è giunto a Montevideo.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 14. — Il *Figaro* pubblica un importante articolo sopra la politica estera dell'Italia.

Constatato il profondo sentimento di simpatia esistente oggi in Italia verso la Francia, l'articolo dice che tale riavvicinamento è salutato con gioia dai gradini del trono come dagli ambienti popolari italiani.

Il Governo di Zanardelli ed il ministro Prinetti, che dirige con tanta autorità e distinzione la Consulta e che è spirito assai aperto ed assai colto, mirano ad una politica di pace basata sui trattati esistenti, accentuando l'amicizia verso la Francia.

Così la triplice e la duplice potranno risolvere d'accordo molte ardue questioni.

Circa le voci di preparativi di una spedizione a Tripoli, il *Figaro* dice che significano soltanto che l'Italia vuole tenersi pronta ad ogni eventualità. I socialisti italiani vogliono far credere che la spedizione sia imminente per atteggiarsi a salvatori della patria.

LONDRA, 14. — Il generale lord Kitchener annuncia che vi furono recentemente tre nuovi combattimenti coi Boeri. Vi sono numerosi morti e feriti.

LONDRA, 14. — Ecco il testo del dispaccio col quale il generale lord Kitchener ha dato notizia dei recenti scontri tra Boeri ed Inglesi:

« *Pretoria, 13.* — Il comandante Colenbrander ha attaccato l'8 corr. il comandante Beyers nel suo accampamento. I Boeri ebbero 106 fra morti, feriti e prigionieri; gli Inglesi ebbero un ufficiale morto, due ufficiali e cinque soldati feriti.

« I Boeri, in forze superiori, attaccarono la colonna Termann nei dintorni di Berlfontein. Un ufficiale inglese rimase ucciso e due ufficiali feriti; gli Inglesi ebbero inoltre 14 soldati feriti e molti prigionieri.

« La colonna Zehewiche, nelle regioni occidentali del Transwaal, respinse i Boeri verso Rooewal. I Boeri perdettero il comandante Potgietr e 43 uomini. Ebbero inoltre 34 feriti e 20 prigionieri. Essi lasciarono sul campo due cannoni. Gli Inglesi ebbero un ufficiale e 5 soldati morti e 52 feriti ».

LISBONA, 14. — Nella prossima seduta della Camera il Governo presenterà il progetto di legge per la conversione del debito esterno portoghese, i cui termini, già noti, furono stabiliti d'accordo coi portatori di Berlino, Parigi, Londra, Bruxelles e Amsterdam.

CHARLEROI, 14. — Quindicimila minatori su quarantamila si astengono dal lavoro nel bacino minerario. Si lavora invece completamente negli stabilimenti metallurgici. Non è stato segnalato alcun incidente.

BRUXELLES, 14. — Nel bacino di Seraing lo sciopero è soltanto parziale. Il lavoro continua, almeno in parte, in parecchie miniere di carbone ed in parecchi stabilimenti industriali. Invece nel bacino del Centro si astengono dal lavoro gli operai di tutte le miniere di carbone, delle officine e delle vetrerie.

LONDRA, 14. — Le spese previste nel bilancio per l'esercizio 1902-903 ascendono a 174,000,000 di lire sterline, delle quali 45,000,000 per le spese della guerra nell'Africa del Sud, invece dei 60 milioni, circa, previsti nel bilancio dell'esercizio precedente.

LONDRA, 14. — *Camera dei comuni.* — Il cancelliere dello Scacchiere, Sir H. Hicks Beach, esponendo la situazione del bilancio, dimostra che l'esercizio precedente lascia un avanzo di quattro milioni di lire sterline. Le tasse sul carbone e sugli zuccheri dettero eccellenti risultati.

Hicks Beach mostra viva speranza circa il bilancio attuale. Egli confida nella conclusione della pace: ma se tale fiducia avesse a

dire, l'Inghilterra è risoluta a raggiungere ad ogni costo i suoi scopi.

Se la pace sarà conclusa, bisognerà stanziare nuove somme per ricompensare i soldati, per ripristinare le amministrazioni e per fornire capitali agli amici dell'Inghilterra ed ai nemici di essa divenuti suoi amici (Applausi).

TORINO, 14. — La linea telefonica Torino-Parigi è interrotta sul territorio francese.

LONDRA, 15. — *Camera dei comuni.* — (*Continuazione*). — Il cancelliere dello Scacchiere, sir H. Hicks Beach, propone una imposta di tre *pence* per cantaro sulle importazioni di grano e di cinque *pence* sull'importazione delle farine.

L'aumento delle imposte, secondo Hicks Beach, produrrà 5.160.000 lire sterline.

Egli propone inoltre di fare un prestito di 32 milioni di lire sterline e di colmare il disavanzo mediante tratte sullo Scacchiere.

Sir William Harcourt rileva che la tassa sul grano graverà sulle classi più povere ed incontrerà viva opposizione.

La Camera approva, con 254 voti contro 135, la nuova tassa sul grano e sulla farina.

DUBLINO, 15. — Si rinnovarono disordini a Cork, durante una rappresentazione al teatro Reale. Gli attori che sostenevano parti militari vennero fischiati. Si eseguirono parecchi arresti.

BRUXELLES, 15. — La serata di ieri passò relativamente calma a Bruxelles. Vi furono numerosi *meetings*. Non avvenne però alcun incidente grave. Si operarono alcuni arresti. Vi sono parecchi feriti. Due vecchi, che erano inseguiti dalla polizia, morirono improvvisamente.

Alcuni disordini gravi avvennero a Namur ed a Huy, dove un gendarme rimase ucciso.

MADRID, 15. — Vi fu un conflitto fra liberali e repubblicani a Cuarte de la Huerta presso Valenza. Quattro liberali sono morti ed otto repubblicani sono rimasti feriti.

LONDRA, 15. — Il *Daily Mail* ha da Johannesburg che i principali delegati boeri hanno conferito ieri con l'alto Commissario della Colonia del Capo, lord Milner, e col generale lord Kitchener.

CURAÇAO, 15. — Il generale Montenegro, presidente della provincia di Cojedes, è passato ai rivoluzionari con 900 uomini. Il generale governativo Obdulio Bello è stato battuto il 13 corrente presso Puerto Cabello. La situazione si fa sempre più critica.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 14 aprile 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60

Barometro a mezzodì . . . . . 753,3.
Umidità relativa a mezzodì . . . . . 54.
Vento a mezzodì . . . . . SE debolissimo.
Cielo . . . . . sereno.
Termometro centigrado . . . . . { Massimo 21°,9 / Minimo 10°,9.
Pioggia in 24 ore . . . . . mm. 0,3.

Li 14 aprile 1902.

In Europa: pressione massima di 776 sulla Filandia; minima di 754 sul golfo di Guascogna e sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi stazionario in Piemonte, Lombardia, Emilia e all'estremo SE, salito altrove fino a 3 mm. sul Lazio; temperatura diminuita in Sardegna, irregolarmente variata al S e Sicilia, aumentata altrove; pioggiarelle sparse al Centro, S e isole.

Stamane: cielo nuvoloso all'estremo S, vario sulle isole, sereno altrove, venti deboli o moderati settentrionali.

Barometro: massimo a 759 lungo la catena alpina, minimo a 756 sulle coste Joniche.

Probabilità: venti deboli o moderati prevalentemente settentrionali sulla penisola e Sicilia, moderati o forti intorno a levante in Sardegna: cielo nuvoloso al NW e Sardegna; vario altrove; tirreno alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 14 aprile 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	sereno	calmo	18 8	12 5
Genova	sereno	calmo	18 4	13 7
Massa Carrara	sereno	calmo	18 0	11 0
Cuneo	1/4 coperto	—	21 2	7 8
Torino	sereno	—	17 9	10 1
Alessandria	sereno	—	18 3	8 4
Novara	sereno	—	18 0	10 0
Domodossola	sereno	—	22 2	5 5
Pavia	sereno	—	20 5	6 6
Milano	sereno	—	20 2	10 3
Sondrio	sereno	—	20 6	10 3
Bergamo	sereno	—	17 4	10 1
Brescia	sereno	—	19 0	9 7
Cremona	sereno	—	19 4	10 7
Mantova	sereno	—	18 6	11 2
Verona	sereno	—	18 8	10 0
Belluno	1/2 coperto	—	21 8	10 4
Udine	sereno	—	21 7	11 8
Treviso	sereno	—	22 9	12 2
Venezia	1/2 coperto	calmo	19 8	12 3
Padova	sereno	—	19 4	9 7
Rovigo	sereno	—	14 4	9 2
Piacenza	sereno	—	17 8	9 9
Parma	sereno	—	18 9	10 9
Reggio Emilia	sereno	—	17 5	11 5
Modena	sereno	—	17 0	10 2
Ferrara	sereno	—	18 3	11 1
Bologna	sereno	—	17 2	11 5
Ravenna	sereno	—	21 0	9 1
Forlì	sereno	—	18 2	10 2
Pesaro	sereno	calmo	16 3	9 3
Ancona	sereno	legg. mosso	17 5	13 2
Urbino	sereno	—	13 6	9 3
Macerata	sereno	—	15 0	11 3
Ascoli Piceno	sereno	—	16 0	11 5
Perugia	sereno	—	15 8	10 2
Camerino	sereno	—	11 5	8 8
Lucca	sereno	—	22 2	10 0
Pisa	nebbioso	—	22 0	10 2
Livorno	sereno	calmo	19 0	12 4
Firenze	sereno	—	19 9	8 6
Arezzo	sereno	—	18 3	8 9
Siena	sereno	—	18 0	8 9
Grosseto	sereno	—	21 0	9 5
Roma	sereno	—	19 1	10 9
Teramo	sereno	—	14 6	9 8
Chieti	coperto	—	12 4	9 8
Aquila	sereno	—	13 2	7 0
Agnone	sereno	—	11 8	7 9
Foggia	3/4 coperto	—	16 3	9 0
Bari	coperto	calmo	14 6	11 5
Lecce	3/4 coperto	—	20 1	12 9
Caserta	sereno	—	16 2	10 2
Napoli	sereno	calmo	17 4	12 7
Benevento	1/4 coperto	—	15 4	11 2
Avellino	1/4 coperto	—	14 5	11 0
Caggiano	coperto	—	16 3	7 9
Potenza	coperto	—	13 0	6 1
Cosenza	1/2 coperto	—	20 0	10 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	12 5	1 0
Reggio Calabria	3/4 coperto	legg. mosso	17 8	13 8
Trapani	coperto	calmo	18 9	15 2
Palermo	sereno	calmo	21 4	11 5
Girgenti	1/4 coperto	calmo	21 0	12 0
Caltanissetta	sereno	—	22 0	10 6
Messina	3/4 coperto	calmo	18 0	14 1
Catania	1/4 coperto	legg. mosso	18 9	12 5
Siracusa	1/4 coperto	agitato	18 7	12 9
Cagliari	1/4 coperto	calmo	19 0	5 0
Sassari	3/4 coperto	—	16 8	9 1

Direttore: Avv. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile*.